

**SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “AREA VASTA
BRESCIA”, SCADENZA 31/12/2027**

TRA

La **PROVINCIA DI BRESCIA**, con sede in Brescia, Piazza Paolo VI, n. 29 – Codice fiscale 80008750178, nella persona del Presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, per tramite della propria Centrale Unica di Committenza Area Vasta, per il seguito anche solo “CUC”

E

Il **COMUNE DI _____/Ente** (di seguito denominato Comune/Ente aderente), con sede in _____, Via _____, n. _____, Codice Fiscale _____, nella persona del _____, _____

PREMESSO CHE

- l’articolo 1, comma 88, della legge n. 56/2014 prevede che la Provincia, d’intesa con i Comuni, può esercitare, fra l’altro, le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante nonché di monitoraggio dei contratti di servizio;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 26/02/2015 (successivamente modificata con D.C.P. n. 29/2015), la Provincia, quale Ente con funzioni di Area Vasta, anche al fine di non disperdere le competenze acquisite in materia di contratti pubblici, ha ritenuto opportuno approvare lo schema di “Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Brescia delle funzioni di stazione appaltante” a favore dei Comuni interessati;
- con decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 03/03/2015 è stato approvato lo schema di “Protocollo d’intesa per la collaborazione in materia di funzione di Centrale di Committenza/Stazione Appaltante”, sottoscritto in data 18/05/2015 da questa Provincia e le Comunità Montane della Valle Camonica, della Valle Trompia, della Valle Sabbia, del Sebino Bresciano e del Parco Alto Garda Bresciano;
- le Comunità Montane, avendo da tempo attivato le proprie Centrali di Committenza, hanno acquisito specifiche esperienze e conoscenze da non disperdere e che, messe a sistema con le strutture ormai consolidate della Provincia di Brescia, favoriscono il processo di centralizzazione degli acquisti;
- in questo senso, un Gruppo di Lavoro, denominato "Tavolo Tecnico di Governance" in materia di pubblici appalti, con la regia della Provincia e con il contributo dei rappresentanti delle Comunità Montane aderenti, si è impegnato nell'attuazione degli obiettivi del Protocollo sopra citato ed ha formulato uno schema di «Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”»;

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 28/07/2016, la Provincia, in attuazione del citato Protocollo d'intesa, ha approvato quindi lo schema di «Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”»;
- detta convenzione, avente una dimensione temporale di tre anni, è stata sottoscritta disgiuntamente in data 07/10/2016 da questa Provincia, in data 10/10/2016 dalle Comunità Montane del Parco Alto Garda Bresciano e del Sebino Bresciano, in data 12/10/2016 dalla Comunità Montana Valle Trompia e in data 25/10/2017 dalla Comunità Montana Valle Camonica;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 31/07/2017 è stato approvato lo schema di «Convenzione con i Comuni per lo svolgimento dell'attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”»;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 31/07/2017 è stato approvato il «Regolamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) “Area Vasta Brescia”»;
- con nota del 04/03/2020 (Prot. Gen. n. 35674/2020, in atti), la Comunità Montana del Parco Alto Garda ha comunicato il recesso dalla «Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”»;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 14/11/2019 è stato approvato lo schema di «Convenzione per la prosecuzione delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”», sottoscritta da questa Provincia e la Comunità Montana della Valle Camonica, la Comunità Montana della Valle Trompia e la Comunità Montana del Sebino Bresciano e vigente fino al 31/12/2022;
- con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 28/07/2022, la Provincia di Brescia ha approvato lo schema di «Convenzione per la prosecuzione delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”, 2023-2032» e lo schema di «Convenzione con i Comuni per lo svolgimento dell'attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”, scadenza 31/12/2027»;
- con le deliberazioni n. 36 del 19/12/2022, n. 29 del 29/09/2022 e n. 15 del 30/11/2022, le Assemblee dei Sindaci rispettivamente della Comunità Montana della Valle Camonica, della Comunità Montana della Valle Trompia e della Comunità Montana del Sebino Bresciano hanno approvato lo schema di «Convenzione per la prosecuzione delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”, 2023-2032» e lo schema di «Convenzione con i Comuni per lo svolgimento dell'attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”, scadenza 31/12/2027»;
- con decreto n. 186 del 19/07/2022, il Presidente della Provincia di Brescia ha approvato il «Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”», vigente dal 01/01/2023;
- con le medesime deliberazioni n. 36 del 19/12/2022, n. 29 del 29/09/2022 e n. 15 del 30/11/2022, le Assemblee dei Sindaci rispettivamente della Comunità Montana della Valle Camonica, della Comunità Montana della Valle Trompia e della Comunità Montana del Sebino Bresciano hanno approvato il «Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”», vigente dal 01/01/2023;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 dell'11/12/2023, è stato approvato lo schema

di «Convenzione tra la Provincia di Brescia e la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per lo svolgimento delle funzioni di espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici nell'ambito delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia", 2024-2032», ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, sottoscritta in data 15/01/2024;

- con nota dell'08/10/2024 (Prot. Gen. N. 00179424, in atti), la Comunità Montana di Valle Camonica ha comunicato il recesso dalla Convenzione sottoscritta in data 21/12/2022 e relativa alla prosecuzione delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" 2023-2032, a far data dal 01/01/2025;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 27/03/2025, la Provincia di Brescia ha approvato il nuovo schema di «Convenzione con i Comuni per lo svolgimento dell'attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia", scadenza 31/12/2027» alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, novellato dal D.Lgs. 31/12/2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» nonché delle recenti deliberazioni dell'ANAC che hanno compreso la competenza dei Comuni (non qualificati alla fase di progettazione e affidamento) nello svolgimento dei procedimenti di gara, escludendo la possibilità per gli stessi di adottare il provvedimento di aggiudicazione;
- con decreto n. 83 del 03/04/2025, il Presidente della Provincia di Brescia ha approvato l'aggiornamento del «Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia"», approvato con D.P. n. 186/2022;
- con deliberazione n. ____ del ____, il Consiglio del Comune di ____ ha approvato lo schema di «Convenzione con i Comuni per lo svolgimento dell'attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia", scadenza 31/12/2027» recependo altresì le modifiche al «Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia"»;

Richiamati in particolare:

- l'art. 62, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023 (d'ora innanzi "Codice") a tenore del quale le stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo, possono, tra l'altro, acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- l'articolo 62, comma 6, lettera a) del Codice, secondo il quale le Stazioni Appaltanti non qualificate per la progettazione e affidamento, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo, procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ricorrendo ad una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata;
- l'All. II.4 del Codice recante "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza";
- l'articolo 3, comma 1, lett. z) dell'All. I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti" del Codice per quanto concerne la definizione di "attività di committenza ausiliaria";

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la CUC Area Vasta Brescia (di seguito “CUC”) e i Comuni/Enti aderenti, relativi a:

- a) l’espletamento delle funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza;
- b) lo svolgimento dell’attività di committenza ausiliaria;
- c) lo svolgimento di attività di supporto dalla programmazione alla gestione degli acquisti;
- d) l’eventuale sviluppo, utilizzo e diffusione di piattaforme e strumenti informatici a supporto della programmazione e della gestione delle procedure di gara.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. La presente convenzione si applica a tutte le procedure disciplinate dai contratti pubblici, (inclusi concessioni e project financing), salvo che la normativa vigente preveda la possibilità, per i Comuni/Enti di operare in autonomia, in funzione del livello di qualificazione per la progettazione e l’affidamento (ai sensi dell’art. 62 del Codice).

Articolo 3 - Durata della Convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte del Comune/Ente aderente fino al 31 dicembre 2027.

2. La stessa può essere rinnovata per il quinquennio 2028/2032, previo accordo espresso fra le parti.

3. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti. In caso di recesso, i procedimenti in corso già affidati alla CUC dovranno essere completati.

Articolo 4 - Attività di competenza della CUC

1. La CUC svolge per i Comuni/Enti aderenti, di norma, le seguenti funzioni ed attività:

a) Programmazione

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la CUC raccoglie l’elenco dei contratti di lavori, servizi e forniture (fabbisogno) che i Comuni/Enti aderenti intendono affidare, tramite la CUC, nel corso del biennio successivo. Sulla base di tale rilevazione, viene definita la programmazione degli acquisti, aggiornata semestralmente;
2. le procedure di gara non inserite nel fabbisogno, vengono prese in carico e calendarizzate in modo da non pregiudicare quelle già programmate;
3. qualora il Comune/Ente aderente non fornisca documentazione di gara conforme o non rispetti le tempistiche concordate, la CUC potrà riformulare la calendarizzazione delle

attività.

b) Gestione della fase propedeutica alla procedura di affidamento

1. La verifica preliminare dei progetti e dei capitolati speciali dal punto di vista amministrativo, dello schema contrattuale, dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione dei concorrenti nelle procedure negoziate, dei criteri di aggiudicazione e della tipologia di procedura di gara che saranno approvati dai Comuni/Enti aderenti, in contraddittorio con questi ultimi e ferma restando la loro responsabilità;
2. in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica dei criteri di valutazione delle offerte, inclusi i sub-criteri, i pesi e sub-pesi ponderali, della metodologia di attribuzione dei punteggi nonché della formula per l'attribuzione del punteggio economico in contraddittorio con i Comuni/Enti aderenti, ferma restando la loro responsabilità;
3. qualora la CUC rilevi criticità nella documentazione presentata dal Comune/Ente, provvede a segnalarle formalmente al Comune/Ente interessato, indicando le modifiche necessarie per garantire la legittimità della procedura.
4. qualora il Comune/Ente aderente, nonostante le indicazioni fornite dalla CUC, intenda procedere con modalità diverse, la CUC si riserva la facoltà di non dare corso alla gara.
5. l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate secondo le modalità previste dall'art. 50 comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice;
6. la nomina del Responsabile Unico di Progetto della CUC relativamente alle attività di propria competenza, ai sensi degli articoli 15, co. 9 e 62, co. 13 del Codice;
7. l'eventuale definizione di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici, finalizzati a garantire la corretta gestione delle procedure ristrette o negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, utilizzabili anche dai Comuni/Enti aderenti nelle procedure di affidamento di propria competenza.

c) Svolgimento della procedura di affidamento

1. La redazione degli atti di gara (bando di gara, disciplinare di gara e lettera di invito);
2. la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di pre-informazione tramite la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP);
3. l'acquisizione del Codice identificativo di gara ("CIG") mediante compilazione ed invio delle schede predisposte dall'ANAC;
4. la pubblicazione del bando o l'invio degli inviti nei casi di procedure ristrette e negoziate, di norma, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa;
5. la nomina del Seggio/Autorità di Gara (per il criterio del prezzo più basso) o della Commissione Giudicatrice (per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), secondo quanto previsto dal Codice;
6. la gestione completa della procedura di gara;
7. la verifica della congruità, della serietà, della sostenibilità e della realizzabilità dell'offerta a cura del RUP della CUC, ai sensi dell'art. 110, co. 1 del Codice con il supporto del RUP del Comune/Ente ovvero, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il supporto della Commissione giudicatrice;
8. l'acquisizione dell'esito della verifica dell'equivalenza delle tutele del CCNL applicato al personale dell'operatore economico aggiudicatario, a cura del RUP del Comune/Ente

- aderente, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice;
9. le verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario;
 10. l'aggiudicazione a favore del concorrente per il quale il seggio di gara/autorità di gara o la commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione;
 11. la gestione delle comunicazioni di cui all'art. 90, co. 1 del Codice nonché l'invio della documentazione di gara completa al Comune/Ente interessato;
 12. gli adempimenti relativi all'accesso agli atti con il supporto del RUP del Comuni/Enti aderenti;
 13. la pubblicazione degli avvisi relativi agli appalti e concessioni aggiudicati, tramite la BDNCP;

d) Gestione della esecuzione del contratto

Si applica solo ai procedimenti per i quali sia intervenuto uno specifico accordo con i Comuni/Enti aderenti.

e) Gestione del contenzioso.

1. In caso di contenzioso, la CUC provvederà alla difesa in giudizio degli atti di competenza della Provincia, avvalendosi degli avvocati dell'Avvocatura provinciale o di un legale appositamente nominato; il Comune/Ente potrà, in ogni caso, nominare un proprio legale di fiducia.
2. In caso di condanna al risarcimento del danno all'esito del contenzioso, la Provincia e il Comune/Ente sono obbligati in solido nei confronti del danneggiato, fatta salva la possibilità di rivalsa per i fatti imputabili direttamente a ciascuno dei due Enti e la denuncia del sinistro alla compagnia assicuratrice titolare di apposito contratto.
3. Qualora nel corso del contenzioso emergano criticità, segnalate dai legali incaricati, che rendano opportuno l'annullamento in autotutela dell'intera gara o di singoli atti della procedura, la CUC è tenuta a darne comunicare tempestivamente al Comune/Ente. Il Comune/Ente, ricevuta la comunicazione, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni, proponendo eventuali soluzioni alternative all'annullamento. Qualora la CUC ed i legali incaricati dalla stessa valutino non percorribili le soluzioni alternative proposte, e il Comune/Ente intenda comunque conservare gli effetti della gara e procedere nel contenzioso, il Comune/Ente si assumerà formalmente ogni responsabilità connessa all'esito dello stesso, con espressa manleva della CUC in caso di condanna al risarcimento del danno.
4. Qualora nel corso del contenzioso emergano criticità, segnalate dal Comune/Ente, che rendano opportuno l'annullamento in autotutela dell'intera gara o di singoli atti della procedura, il Comune/Ente stesso è tenuto a darne comunicare tempestivamente alla CUC. La CUC, ricevuta la comunicazione, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni, proponendo eventuali soluzioni alternative all'annullamento. Qualora il Comune/Ente ed i legali incaricati dallo stesso valutino non percorribili le soluzioni alternative proposte, e la CUC intenda comunque conservare gli effetti della gara e procedere nel contenzioso, la CUC si assumerà formalmente ogni responsabilità connessa all'esito dello stesso, con espressa manleva del Comune/Ente in caso di condanna al risarcimento del danno.

Articolo 5 - Funzioni e attività ulteriori svolte dalla CUC

1. Le ulteriori funzioni e le attività complementari finalizzate a ottimizzare l'affidamento di lavori, beni e servizi sono disciplinate dall'articolo 8 del «Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia"».

Articolo 6 - Attività di competenza dei Comuni/Enti aderenti

1. I Comuni/Enti aderenti approvano integralmente la presente convenzione e si impegnano a recepire tempestivamente e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i contenuti ad efficacia regolamentare nei propri regolamenti anche per quanto concerne il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche a favore del personale della CUC. La presente disposizione ha valore di condizione sospensiva ai sensi dell'art. 1353 del codice civile.
2. È di loro competenza l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali previsti dall'articolo 37 del Codice.
3. Ogni Comune/Ente aderente trasmette alla CUC, entro il 31 ottobre di ogni anno, il fabbisogno relativo all'acquisizione di beni, servizi e lavori che intende affidare tramite la CUC stessa nel corso del biennio successivo.
4. Tale fabbisogno potrà essere aggiornato, se necessario, con comunicazione tempestiva alla CUC, adeguamento dei propri strumenti programmatici.
5. Sono di competenza dei Comuni/Enti aderenti le seguenti attività:
 - a) la nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15, co. 1 del Codice;
 - b) l'acquisizione del Codice Unico di Progetto;
 - c) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e per gli oneri procedurali (inclusi eventuali compensi per gli esperti esterni delle Commissioni giudicatrici);
 - d) l'approvazione del progetto fino alla fase esecutiva o a quella necessaria alla procedura di gara ed invio alla CUC della documentazione progettuale completa;
 - e) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
 - f) l'adozione della determinazione a contrarre, secondo gli schemi proposti dalla CUC, con la quale, tra l'altro:
 - 1) individua il criterio di selezione dei concorrenti da invitare nella procedura negoziata;
 - 2) approva i documenti di gara (a titolo esemplificativo: elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte e i requisiti di partecipazione);
 - 3) formalizza gli impegni di spesa relativi:
 - al rimborso del contributo di gara a favore dell'ANAC;
 - all'eventuale compenso spettante ai commissari di gara qualora trattasi di soggetti esterni;
 - all'incentivo per le funzioni tecniche a favore del personale della CUC, sede di riferimento, ai sensi dell'art. 45, co. 8 del Codice (pari al 20% dell'incentivo previsto dall'art. 45, comma 2 del Codice);
 - 4) in caso di procedura aggregata o multilotto, le spese di cui al punto 3) sono ripartite

tra i Comuni/Enti aggregati in proporzione dell'importo a base di gara di ciascuno;

- g) la verifica preliminare, da parte del RUP, del bando/disciplinare/lettera di invito predisposti dalla CUC;
 - h) la designazione, al termine della fase amministrativa di gara, dei componenti esperti della Commissione giudicatrice, anche attingendo da elenchi di candidati che saranno messi a disposizione dalla CUC ed articolati secondo categorie merceologiche definite congiuntamente con i Comuni/Enti aderenti;
 - i) il supporto del RUP alla verifica della congruità, della serietà, della sostenibilità e della realizzabilità dell'offerta, ai sensi dell'art. 110, co. 1 del Codice ad opera del RUP della CUC;
 - j) l'individuazione del CCNL applicabile nonché la verifica, da parte del RUP, dell'equivalenza delle tutele del CCNL applicato al personale dell'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice;
 - k) il supporto da parte del RUP alla CUC ai fini dell'accesso agli atti;
 - l) la presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione adottato dalla CUC;
 - m) la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti relativi alla fase esecutiva, conformemente alle indicazioni fornite dall'ANAC;
 - n) le comunicazioni alla BDNCP, tramite la PAD, delle informazioni inerenti la fase esecutiva del contratto;
 - o) la gestione della fase di esecuzione contrattuale, inclusa la stipula del contratto, la consegna, il collaudo, la contabilità e i pagamenti corrispettivi.
6. Il Comune/Ente si impegna a mettere a disposizione il proprio RUP ai fini dell'espletamento delle funzioni di commissario nella Commissione aggiudicatrice, su richiesta della CUC.
7. Di norma, il referente dei Comuni/Enti aderenti nei rapporti con la CUC è il RUP.
8. Nella fase antecedente l'approvazione della determinazione a contrarre, il Comune/Ente aderente collaborerà con la CUC per la definizione degli atti relativi alla procedura di gara.
9. Conclusa la predisposizione dei documenti di progettazione, il Comune/Ente aderente, trasmette PEC, la richiesta di indizione gara corredata della modulistica e degli allegati previsti.

Articolo 7 - Organizzazione della CUC

1. Gli aspetti organizzativi della CUC sono disciplinati dalla «Convenzione per la prosecuzione delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia"» nonché dal «Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia"», ai quali si rimanda.

Articolo 8 - Aspetti finanziari

1. La gestione della CUC è improntata ai principi di razionalizzazione delle procedure e al conseguimento di risparmi di spesa, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica.
2. Gli oneri per il funzionamento e la gestione della CUC sono stabiliti e concordati tra gli Enti costituenti (Provincia di Brescia e Comunità Montane).

3. Le modalità e i criteri di contribuzione mirano a ridistribuire i costi tra i Comuni/Enti aderenti, garantendo il principio dell'economicità. In particolare, si considerano:
 - a) **Rilevanza dimensionale** (numero abitanti);
 - b) **Livello di complessità, tipologia e valore delle procedure** gestite per conto di ciascun Comune/Ente aderente.
4. Nel rispetto dei suddetti principi sono determinate e aggiornate le tariffe di compartecipazione (fisse e variabili).
5. Le tariffe sono definite nell'Allegato A del «Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta"».
6. Le tariffe fisse devono essere liquidate entro il 31 marzo di ogni anno.
7. La tariffa variabile, in caso di gara aggregata o multilotto, sarà determinata anche in funzione dell'importo a base di gara di ciascun Comune/Ente aggregato.
8. Ai sensi dell'art. 45, co. 8 del Codice, i Comuni/Enti aderenti liquidano, contestualmente al rimborso spese di gara, l'incentivo per le funzioni tecniche a favore del personale della CUC (sede di riferimento).
9. Eventuali ulteriori attività svolte dalla CUC per uno o più Comuni/Enti aderenti saranno sono quotate in funzione della natura e della complessità dei servizi prestati.

Articolo 9 – Monitoraggio Convenzione

1. La CUC, mediante la Cabina di Regia, (organismo disciplinato dal «Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale di Committenza "Area Vasta Brescia"»), individua le forme più idonee per il coinvolgimento dei Comuni/Enti aderenti, finalizzate a:
 - a) monitorare l'attività, l'andamento e i risultati della CUC, formulando osservazioni e proposte anche per eventuali modifiche alla presente convenzione;
 - b) proporre eventuali variazioni in materia economico-finanziaria e nella ripartizione delle risorse e delle spese relative alla CUC.

Articolo 10 - Contenzioso relativo alla Convenzione

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
2. Qualora il tentativo di conciliazione non dovesse avere esito, sarà competente il Foro di Brescia.

Articolo 11 – Norme finali

1. Le clausole della presente convenzione che richiamano specifiche norme del Codice, i relativi provvedimenti attuativi e altre disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, si considerano automaticamente aggiornate in relazione a eventuali modifiche legislative sopravvenute.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme vigenti e al «Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”».

Per la CUC Area Vasta Brescia, il Presidente della Provincia di Brescia
Sig. Sig. Emanuele Moraschini

Per il Comune/Ente, il _____
Sig. _____